

Il presente verbale viene così sottoscritto,

COPIA

IL PRESIDENTE  
f.to ing. Gianfranco Pederzoli

IL SEGRETARIO CONSORZIALE  
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario consorziale certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio e all'Albo Telematico, nei modi di legge, dal **06/04/2018** con destinazione a rimanervi per la durata di **10** (dieci) giorni consecutivi a norma di Legge.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE  
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

Visto e prenotato l'impegno di spesa al Cap. 145/Missione 01/Programma 02/Conto P.F. U.1.03.02.11.000 del bilancio corrente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to rag. Maria Rosanna Frioli

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **16/04/2018**

**dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

**dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi dell'articolo 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE  
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Tione di Trento, 16/04/2018

IL SEGRETARIO CONSORZIALE  
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza



Consorzio dei Comuni del B.I.M.  
**SARCA MINCIO GARDA**  
Provincia di Trento

Viale Dante, 46  
38079 Tione di Trento (TN)  
☎ e Fax 0465 321210 - [www.bimsarca.tn.it](http://www.bimsarca.tn.it)  
E-mail: [info@bimsarca.tn.it](mailto:info@bimsarca.tn.it) - [bim.sarca@legalmail.it](mailto:bim.sarca@legalmail.it) (PEC)  
C.F. 86001170223 P.IVA 02000800223

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27 R.V. del Consiglio Direttivo

**OGGETTO:** Regolamento Europeo sulla Privacy (in vigore dal 25 maggio 2018) - Incarico consulenza, supporto per l'adeguamento alla nuova normativa e nomina Responsabile Protezione Dati (DPO - "Data Protection Officer") all'Avv. Matteo Grazioli di Arco per il triennio 2018/2020. Cod. CIG Z00230EB88.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **28 (ventotto)** del mese di **marzo** alle ore **17,30** presso la Sede del **Consorzio a Tione di Trento** - Viale Dante n. 46, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di Statuto, si è riunito il **Consiglio Direttivo del Consorzio**.

Sono presenti i Signori:

				Pres.	Assenti	
					Giu.	Ing.
	NOMINATIVO	CARICA	NOTE			
1	PEDERZOLLI GIANFRANCO	Presidente del Consorzio		X		
2	ARMANI ALBERTO	Vice Presidente		X		
3	MICHELOTTI TARCISIO	Presidente Vallata Basso Sarca e Ledro			X	
4	FERRAZZA WALTER	Presidente Vallata Alto Sarca			X	
5	SALVADORI FRANK	Consigliere VAS		X		
6	DELLAIDOTTI ALBINO	Consigliere VAS			X	
7	MARCHETTI ARMIDA	Consigliere VAS		X		
8	PISONI ROBERTO	Consigliere VAS		X		
9	VALENTINI ALBERTO	Consigliere VAS			X	
10	VILLI RINO	Consigliere VAS		X		
11	CESCHINI LUISA	Consigliere VBSL			X	
12	COLLOTTA LUCA	Consigliere VBSL		X		
13	RICCI TOMASO	Consigliere VBSL		X		

Punto n. 03 all'Ordine del Giorno;

Assiste il Segretario consorziale, dott.ssa Luisa Ferrazza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Pederzoli ing. Gianfranco, nella sua qualità di PRESIDENTE del Consorzio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Regolamento Europeo sulla Privacy (in vigore dal 25 maggio 2018) - Incarico consulenza, supporto per l'adeguamento alla nuova normativa e nomina Responsabile Protezione Dati (DPO - "Data Protection Officer") all'Avv. Matteo Grazioli di Arco per il triennio 2018/2020. Cod. CIG Z00230EB88.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (cd. Codice in materia di protezione dei dati personali) e la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare il responsabile del trattamento di designare il Responsabile dei dati personali "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni" (art. 37, par. 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il Responsabile dei dati personali "può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizio" (art. 37, par. 6) e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39" (art. 37, par. 5) e "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento" (considerando n. 97 del GDPR);
- prevede inoltre che "un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensionale" (art. 37, par. 3);

Precisato che:

- l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 presuppone il diretto coinvolgimento del vertice delle P.A. che sono tenute ad adeguare i termini di trattamento dei dati alle nuove disposizioni che riconoscono ai cittadini un livello elevato ed uniforme di tutela dei dati ed un maggiore controllo sull'utilizzo degli stessi. Sono loro riconosciuti infatti: il diritto alla portabilità dei dati, il diritto all'oblio (riconosciuto fino ad ora solo a livello giurisprudenziale), il diritto di informazione trasparente, leale e dinamica sui trattamenti effettuati sui dati personali e di controllo, sulle violazioni dei propri dati ("data breach"), di essere avvertiti dalle P.A. e dalle imprese delle violazioni dei loro dati personali (data breach notification) entro un termine prestabilito (72 ore), di dare mandato a un organismo apposito di proporre il reclamo e di esercitare i diritti sui propri dati (v. artt. 77, 78 e 79) nonché di ottenere il risarcimento danni causato dall'eventuale violazione del regolamento;

- il Garante per la protezione dei dati personali sta svolgendo un ruolo chiave nella complessa opera di armonizzazione della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali oggi vigente e dei propri precedenti provvedimenti generali dal forte impatto sulle P.A. (posta elettronica, internet, videosorveglianza, amministratori di sistema, trasparenza on line) rispetto ai nuovi principi, istituti e responsabilità previsti;

- in attuazione al nuovo Regolamento EU ogni P.A., al riguardo, ha diversi obblighi tra cui:

- ♦ l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione dell'impatto ("privacy impact assessment") dei trattamenti previsti dal Regolamento quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La valutazione di impatto privacy richiede una puntuale e documentata analisi dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- ♦ l'obbligo di rendicontazione ("principio di accountability") ossia, di dimostrare: – di avere adottato le misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati; – che i trattamenti sono conformi con i principi e le disposizioni del Regolamento europeo, compresa l'efficacia delle misure. Al fine di poter dimostrare la conformità alle disposizioni del Regolamento, viene previsto l'obbligo di tenuta di un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità con relativa descrizione delle misure di sicurezza (art. 30) tecniche e organizzative e che su richiesta, deve essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo;
- ♦ l'obbligo di nominare al proprio interno una nuova figura: il "data protection officer" (DPO) responsabile della protezione dei dati personali, che deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali" che dovrà presidiare i profili privacy organizzativi e verificare la corretta applicazione del Regolamento europeo e della normativa privacy con informazione, sensibilizzazione e formazione del personale, consulenza e rilascio di pareri. Il DPO sarà tenuto a presidiare i profili privacy, cooperare con l'Autorità Garante e riferire direttamente al titolare del trattamento. Lo stesso sarà un punto di riferimento per i cittadini per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e per l'esercizio dei loro diritti ai sensi del nuovo Regolamento europeo. Nell'eseguire i propri compiti il DPO deve considerare i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;
- ♦ In riferimento poi al profilo della sicurezza del trattamento, il Regolamento (art. 32) prevede altresì l'obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

Precisato quindi che il DPO sarà tenuto a svolgere, ai sensi dell'art. 39, par. 1, del RGPD, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali nonché come punto di contatto tra e per le persone interessate e relative richieste ex art. 16\_20 (ex art. 7 D.Lgs. 169/03) sia per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni ed anche la previsione e gestione di procedure per la gestione diretta e dei diritti relativamente a qualunque altra questione;
- f) gestire il/i titolare/i del trattamento e/o il/i responsabile/i del trattamento nella tenuta del registro delle attività di trattamento;
- g) organizzare la formazione periodica del personale;

Ciò premesso;

Ritenuto necessario adeguare l'organizzazione dell'Ente ai sensi del nuovo Regolamento europeo sulla privacy; Vista al riguardo la proposta del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 22.02.2018 relativa all'obbligatorietà della nomina della figura del DPO e del nuovo "Servizio privacy" offerto agli Enti soci in previsione dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo 2016/679 verso il corrispettivo di €. 2.500,00.= più IVA;

Vista altresì la proposta dell'Avv. Matteo Grazioli di Arco (TN) - professionista esperto e già consulente in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003) di questo Consorzio BIM dal 2013 al 2017 - acquisita agli atti al prot. n. 693 dd. 06.03.2018 e relativa al servizio di supporto e consulenza legale volta a favorire l'adeguamento al nuovo Regolamento europeo 2016/679 e relativa assunzione triennale della funzione di "Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)" verso il corrispettivo di €. 2.500,00.= annui (da maggio 2018 e quindi per 7/12 del corrispettivo per il primo anno) oltre ad oneri ed IVA;

Valutato opportuno incaricare l'Avv. Matteo Grazioli del servizio di consulenza legale, formazione e supporto per l'adeguamento al nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy (in vigore dal prossimo 25 maggio 2018) nonché quale Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) di questo Ente, sia in considerazione del corrispettivo richiesto (pari a quello del Consorzio dei Comuni Trentini) che per la tipologia di attività ed i termini delle prestazioni offerte;

Accertato il possesso, da parte dell'Avv. Matteo Grazioli, dei requisiti richiesti per svolgere le funzioni di "Responsabile della protezione dati (DPO - Data Protection Officer)" nonché del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD);

Dato atto che lo stesso non risulta in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Considerato che i compiti del DPO attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Consorzio BIM Sarca Mincio Garda e che perciò l'Ente si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni previste;

Vista la disponibilità di bilancio 2018/2020 all'apposito Cap. 145/Missione 01/Conto P.F. U.1.03.02.11.000;

Visto il PEG 2018 approvato con precedente deliberazione C.D. n. 15 dd. 15.03.2018, esecutiva;

Visto lo Statuto consorziale vigente;

Vista la L.P. 23/90 e s.m. ed in particolare l'art. 21, comma 4, lett. h);

Visto il vigente Regolamento di contabilità consorziale;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici");

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 04.01.1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.2015, n. 31 sulla proposta della presente deliberazione del Segretario consorziale in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisiti il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 81 e 81-ter del D.P.Reg.01.02.2005, n. 3/L e s.m. nonché l'attestazione sulla copertura finanziaria della spesa rilasciata dal medesimo Servizio, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. Di incaricare, per quanto esposto in premessa, l'Avv. Matteo Grazioli di Arco (TN) della consulenza legale e del supporto in materia di privacy nonché quale Responsabile Protezione Dati (RPD-DPO) per il triennio 2018/2020 di questo Consorzio BIM Sarca Mincio Garda, verso il corrispettivo annuo di €. 2.500,00.= (da maggio 2018 e quindi per 7/12 del corrispettivo per il primo anno) oltre ad oneri contributivi e fiscali, per totali €. 3.172,00.= a dedurre ritenuta d'acconto nella misura di legge, come da preventivo dd. 05.03.2018 acquisito agli atti in data 06.03.2018 al prot. n. 693.
2. Di dare comunicazione della presente nomina e dei dati del suddetto Responsabile al Garante per la protezione dei dati ed alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento all'apposito Cap. 145/Missione 01/Programma 02/Conto P.F. U.1.03.02.11.000 del bilancio corrente, adeguatamente stanziato.
4. Di dare atto che il pagamento del corrispettivo di cui sopra sarà effettuato in unica soluzione a fine di ciascun anno ad avvenuta esecuzione delle attività previste, come da preventivo agli atti, previa presentazione di regolare fattura.
5. Di precisare che il presente incarico viene conferito mediante affidamento diretto e perfezionato mediante scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi di legge.
6. Di dare atto che il soggetto incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
7. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - ricorso in opposizione al Consiglio Direttivo dell'Ente ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L entro il termine del periodo di pubblicazione;
  - ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 entro 60 giorni;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni, da parte di chiunque abbia un interesse concreto ed attuale.